



IMU – Indicazioni operative

1. RISOLUZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 1/DF PROT. N. 26573 DEL 3/12/2012

Oggetto: Imposta propria (IMU). Problematiche relative al Regolamento 19/11/2012 n. 200

Sono state sollevate alcune problematiche in materia di imposta municipale propria (IMU), concernenti la prima applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 19 novembre 2012 n. 200, emanato ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni, concernente il regolamento con il quale sono stabilite *“le modalità e le procedure relative alla dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte con modalità non commerciali”*.

1. Applicabilità agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell'art. 7 del Regolamento 19 novembre 2012 n. 200

E' stato chiesto se debbano ritenersi applicabili agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 del D.M. n. 200 del 2012 che prescrivono, rispettivamente, l'indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'Ente non commerciale dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, enucleati nello stesso articolo 3, nonché la predisposizione o l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, dello statuto dell'ente non commerciale a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento.

Al riguardo, si richiama quanto affermato nella circolare 26 giugno 1998 n. 168/E al punto 1.11, laddove viene precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Si deve, comunque, far presente che nella citata circolare è evidenziato anche che *“Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10 comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997”*.

Pertanto, seppure agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non possono essere richiesti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto, si ritiene che questi ultimi debbano, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento n. 200 del 2012, nelle stesse forme previste nel citato punto 1.11 della circolare n. 168/E del 1998, vale a dire con scrittura privata registrata.

Tale documento, peraltro, rientra tra quelli che detti enti debbono tenere a disposizione dei comuni, ai fini dell'attività di accertamento e controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 200 del 2012.

2. Decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali

Il Regolamento n. 200 del 2012 interviene, come stabilito dal comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, modificato dall'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 174 del 2012, sia per stabilire il rapporto proporzionale in base al quale applicare l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, sia per individuare i *“requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte con modalità non commerciali”*.

A questo proposito, occorre sottolineare che la decorrenza del 1° gennaio 2013 è fissata dal comma 3 del predetto articolo 91-bis esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale. La stessa norma stabilisce, invece, che i requisiti generali e di settore valgano ai fini dell'applicazione della lett. i), comma 1, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la quale prevede che l'esenzione si applica agli immobili *“destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222”*.

La definizione dei requisiti generali e di settore non appare collegata all'individuazione del rapporto proporzionale, come si evince dalla circostanza che, con successivo intervento normativo, il comma 3 del citato articolo 91-bis ha delegato esplicitamente il Governo a individuare i *“requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte con modalità non commerciali”*. Si ritiene, pertanto, che:

1. il pagamento dell'IMU, relativo all'anno 2012, debba essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel Regolamento n. 200 del 2012, agli articoli 3 e 4. La valutazione di detti requisiti determina il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno 2012 che dovrà essere effettuato entro il 17 dicembre p.v.;
2. a partire dall'anno d'imposta 2013, come affermato dal comunicato del Governo del 9 ottobre 2012, essendo ormai definito nel suo complesso *“il quadro regolatorio, sia primario che secondario”*, l'IMU dovrà essere versata sia in base degli anzidetti requisiti, sia in ragione del rapporto proporzionale.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

2. COMUNICATO AGIDAE

(Risoluzione Ministero delle Finanze n. 1/DF del 3 dicembre 2012 - Prot. n. 26573/2012)

Settore Scuola

Stanno pervenendo a questa Presidenza Nazionale numerose richieste di delucidazione circa le disposizioni contenute nella Risoluzione n. 1/DF del Ministero delle Finanze, emessa in data 3/12/2012.

Sulla questione inerente il pagamento dell'IMU da parte degli Enti Ecclesiastici su immobili **destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, sanitarie, esclusivamente didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222**, si osserva quanto segue.

1. La Risoluzione si limita a precisare che il decreto ministeriale n. 200/2012, nella parte in cui ha fissato i criteri *proporzionali* di assoggettabilità all'IMU degli immobili utilizzati ad uso promiscuo deve considerarsi in vigore *a partire dal 1° gennaio 2013*, mentre nella parte in cui stabilisce i **requisiti generali e di settore**, il decreto deve considerarsi in vigore anche per il presente anno 2012 e, conseguentemente, **entro il 17 dicembre 2012** gli enti interessati devono provvedere a pagare, in **unica soluzione**, l'importo IMU relativo all'anno 2012.

Per il **settore scuola**, il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 n. 3, **l'esonero dal pagamento dell'IMU per le scuole paritarie**, la cui frequenza sia:

1. **gratuita**;
2. subordinata al versamento di **CORRISPETTIVI DI IMPORTO SIMBOLICO** e tali da coprire **SOLAMENTE UNA FRAZIONE** del costo effettivo del servizio.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

a) sono soggetti al pagamento dell'IMU:

1. gli immobili che ospitano scuole **NON PARITARIE**;
2. gli immobili che ospitano scuole paritarie nelle quali l'ammontare dei **SOLI CORRISPETTIVI** (esclusi, quindi, contributi di qualunque genere, anche ministeriali) **copra la totalità dei costi della scuola**;
3. gli immobili che ospitano scuole nelle quali l'ammontare dei **solli corrispettivi** risulti **superiore** al costo effettivo del servizio scolastico.

b) non sono soggetti al pagamento dell'IMU:

1. gli immobili che ospitano scuole paritarie la cui frequenza è **gratuita**;
2. gli immobili che ospitano scuole paritarie nelle quali il corrispettivo (**retta scolastica**) versato dalle famiglie è di importo **"simbolico"**; **rientrano comunque nell'area di esenzione** quelle scuole nelle quali i soli **corrispettivi** (esclusi contributi di qualunque specie, anche di enti pubblici: ministeri, comuni, regioni, ecc.)

coprono soltanto **UNA FRAZIONE/PARTE** dei **costi effettivi** del servizio, facendo gravare il resto del costo su altri soggetti (donazioni, volontariato, congregazione religiosa, ecc.). Si fa presente, in particolare, che il decreto ministeriale, contrariamente a quanto stabilisce per altri settori di attività (*corrispettivo simbolico* “*non superiore al 50% del costo medio...*”), per il settore scuola **non fissa alcuna percentuale di riferimento rispetto al costo complessivo del servizio scolastico**; di conseguenza, qualunque disavanzo tra corrispettivo e costo può rientrare nella fattispecie prevista ai fini dell'esenzione IMU per la scuola paritaria.

Attività assistenziale e attività sanitaria

Il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 n. 2, **l'esonero dal pagamento dell'IMU** per gli immobili utilizzati per l'attività qualora il servizio sia prestato:

- **PER LE STRUTTURE ACCREDITATE/CONVENZIONATE CONTRATTUALIZZATE** con lo Stato e gli Enti locali:
 1. **in forma gratuita**;
 2. dietro pagamento del ticket previsto dall'ordinamento sanitario nazionale.
- **PER LE STRUTTURE NON ACCREDITATE/NON CONVENZIONATE NON CONTRATTUALIZZATE**:
 1. **in forma gratuita**;
 2. dietro versamento di **CORRISPETTIVI** di importo simbolico, comunque **NON SUPERIORI AL 50%** dei corrispettivi medi per analoghe attività svolte con modalità **CONCORRENZIALI** da altri soggetti nello stesso ambito territoriale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

- a) **Non sono soggette al pagamento dell'IMU**:
 1. le strutture socio-sanitarie-assistenziali, la cui frequenza è **gratuita**;
 2. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali **il corrispettivo versato dall'utenza è di importo “simbolico”, una tantum, occasionale, minimo, volontario, ecc.**;
 3. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali **i soli corrispettivi** (esclusi contributi di qualunque specie, anche di enti pubblici: ministeri, comuni, regioni, ecc.) **non superano il 50% della media di corrispettivi applicati sul territorio da parte di altri soggetti erogatori del medesimo servizio con modalità concorrenziali**.
- b) **Sono soggette al pagamento dell'IMU**:
 1. le strutture socio-sanitarie-assistenziali, **accreditate/convenzionate/contrattualizzate**, nelle quali si percepisce un **corrispettivo di importo superiore al ticket**;

2. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali si percepisce un corrispettivo di **importo superiore al 50%** della media dei corrispettivi pagati sul **territorio** in strutture gestite con **modalità concorrenziali**.

Suggerimenti:

Purtroppo, *il decreto non stabilisce* i criteri che definiscono i concetti di:

- **media dei corrispettivi** (chi li stabilisce? Come vengono definiti?);
- **la determinazione del “territorio” di riferimento:** Comune? Provincia? Regione? Altro? Inoltre: cosa succede se nel “territorio” non ci sono altre strutture analoghe?
- **Le modalità concorrenziali:** rispetto a chi? Con quali parametri?

Non potendosi, quindi, utilizzare parametri certi ai fini del calcolo dell'imposta, l'Agidae suggerisce di non procedere, per ora, al pagamento dell'imposta in attesa che le Autorità competenti, con opportuni interventi esplicativi, comunichino quanto sopra. E' fatta salva, ovviamente, l'autonomia degli enti gestori ad operare in maniera diversa.

Attività ricettiva - Attività culturale-ricreativa - Attività sportiva

Per i settori di attività ricettiva-culturale-ricreativa e sportiva, il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 nn. 4-5-6, **l'esonero dal pagamento dell'IMU** per gli immobili utilizzati per l'attività ricettiva qualora il servizio sia prestato:

- in forma gratuita;
- dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore al 50% dei *corrispettivi medi* previsti per analoghe attività svolte **con modalità concorrenziali sullo stesso territorio**.

In ordine al pagamento dell'IMU, valgono le medesime considerazioni fatte (e suggerimenti) per le attività socio-assistenziali.

Il Presidente Nazionale
P. Francesco Ciccimarra

3. COMUNICATO ASSOCIAZIONI SCUOLE PARITARIE

I Presidenti di numerose Associazioni e Federazioni* impegnate nella scuola paritaria cattolica si sono riuniti il 6 dicembre 2012 presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana.

Hanno condiviso la preoccupazione per talune gravi conseguenze che comporta il Decreto sull'IMU per le scuole cattoliche, che versano già in difficili condizioni gestionali ed economiche.

Pur nella gravità della situazione, i Presidenti, assieme a quanti da loro sono rappresentati, confermano la volontà di proseguire nell'impegno a favore del servizio pubblico dell'istruzione (statale e paritaria), consapevoli dell'importanza dell'opera educativa svolta dalle scuole cattoliche.

Se tale servizio dovesse venire meno, ciò comporterebbe gravi danni per il milione di studenti che le frequentano e per le loro famiglie, nonché per le decine di migliaia di dipendenti attualmente impiegati.

* Agesc, Agidae, CdO, Fidae, Fism, Forma, Msc